

Cass. civ. Sez. II Ord., 17-04-2019, n. 10759 (rv. 653407-01)
L. c. C.

DONAZIONE

DONAZIONE - Indiretta - Negozio mezzo - In genere - Erempravendita di un bene - Pagamento parziale del prezzo con provvista fornita da un terzo - Configurabilità della donazione - Condizioni - Oggetto della liberalità - Individuazione - Fattispecie

Si ha donazione indiretta di un bene (nella specie, un immobile) anche quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo della relativa compravendita dovuto dal donatario, laddove sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, dovendo, in tal caso, individuarsi l'oggetto della liberalità, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato pari alla quota di prezzo corrisposta con la provvista fornita dal donante. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 10/04/2015)

Help -

Pannello di controllo -

Documenti archiviati Documenti annotati Ricerche Effettuate Opere:

Nascondi la barra di navigazione

Cassazione Civile

Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 27-02-2019) ...

» Pagina principale

» Sentenze

Ricerche Multiple

» Ricerca su tutte le opere

» Ricerca per voci di classificazione

» Newsletter

CREDITS

Ricerca » Cass. civ. Sez. II, ... » Cass. civ. Sez. II ... » Cass. civ. Sez. II, ...

Aggiungi all'archivio

Documento

Risultati

Massime Classificazione Nuova Ricerca
Anteprima di Stampa Salva Documento

Aggiungi Nota

PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE - SPESE GIUDIZIALI CIVILI

Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 27-02-2019) 17-04-2019, n. 10759

PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE

Onere della prova

Valutazione delle prove

SPESE GIUDIZIALI CIVILI

Fatto - Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Presidente -

Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliere -

Dott. CRISCUOLO Mauro - rel. Consigliere -

Dott. DONGIACOMO Giuseppe - Consigliere -

Dott. VARRONE Luca - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15842/2015 proposto da:

L.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO VALESIO 1, presso lo studio dell'avvocato MICHELA DAMADEI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LINO ROSA giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

L.L., L.P., C.R., LO.LU., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 10 (TEL 06.87780895 FAX 1782730020), presso lo studio dell'avvocato GIANDOMENICO DE FRANCESCO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA RADICE in virtù di procura a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 131/2015 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 10/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/02/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dalla ricorrente.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con atto di citazione dell'8 giugno 2011 C.R., L.L., Lo.Lu. e L.P. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Trento L.C., rispettivamente, figlia della prima e sorella degli altri attori, deducendo che erano sorti contrasti in merito alla divisione dei beni caduti nella successione legittima di L.G., marito della C. e genitore delle altre parti, in quanto la convenuta non voleva tenere conto dell'esistenza del diritto di abitazione della madre sulla casa familiare, rifiutando altresì che si tenesse conto della donazione indiretta ricevuta dal padre e consistente nella quota del 50% dell'immobile sito in (OMISSIS), a lei cointestato, ma in realtà acquistata con denaro fornito dal padre.

Nella resistenza della convenuta, il Tribunale con la sentenza n. 151 del 23 gennaio 2014, dichiarava che l'acquisto da parte della convenuta dell'immobile sito in (OMISSIS) era una donazione indiretta e procedeva allo scioglimento della comunione assegnando congiuntamente i beni immobili agli attori, previo versamento di un conguaglio pari ad Euro 56.157,85.

Avverso tale sentenza proponevano appello principale la convenuta ed appello incidentale gli attori, e la Corte d'Appello di Trento con la sentenza n. 131 del 10 aprile 2015 rigettava l'appello principale, ed in accoglimento di quello incidentale, assegnava congiuntamente agli attori anche i beni mobili caduti in successione.

Quanto al primo motivo di appello che investiva l'affermazione del Tribunale secondo cui i titoli (OMISSIS) di cui al fondo di investimento acceso presso Unicredit Banca, erano appartenenti ad entrambi i coniugi, e non di esclusiva titolarità del defunto, la sentenza di appello reputava che in realtà anche il conto deposito sul quale i titoli erano appoggiati era cointestato ed in ogni caso dal complessivo esame dei documenti relativi ai titoli emergeva indirettamente che a prescindere dalla formale intestazione, i titoli stessi erano stati acquistati con l'impiego di risorse di entrambi i coniugi.

In merito al secondo motivo di appello che investiva il calcolo del diritto di abitazione, i giudici di appello reputavano che, tenuto conto della ratio sottesa alla scelta del legislatore che ha portato all'emanazione dell'art. 540 c.c., emergeva che la mansarda sita nello stesso stabile non era un appartamento autonomo, essendo comprovato dalle deposizioni dei testi che l'intero immobile era un unicum abitativo e che la famiglia, allorquando era ancora in vita il de cuius, si serviva anche della mansarda come locale di servizio, e quindi in correlazione con le esigenze di vita domestica, essendo peraltro irrilevante che la mansarda non fosse stata interessata dai lavori di manutenzione eseguiti invece sull'appartamento. A conferma di tale conclusione vi era poi la circostanza che tutto l'immobile era servito da un unico impianto elettrico e di riscaldamento. Quanto alla stima, effettuata dal Tribunale ragguagliando il valore del diritto di abitazione a quello di usufrutto, la Corte distrettuale rilevava che occorreva tenere conto della pari incidenza dei due diritti sul valore della proprietà, non rilevando l'impossibilità per il coniuge superstite di poter concedere il bene in locazione a terzi.

In relazione al capo della sentenza di prime cure concernente l'accertamento della donazione indiretta della giusta metà dell'appartamento sito in (OMISSIS), la sentenza d'appello osservava che, a prescindere dall'accertamento della provenienza della provvista relativamente ad un assegno di 20 milioni di Lire versato dalla convenuta al momento del pagamento dell'acconto dell'immobile, emergeva che l'appellante principale aveva ricevuto numerosi versamenti in denaro dal padre nel periodo corrispondente a quello in cui furono versate le varie tranches del prezzo dell'appartamento. Mancava altresì la prova che l'importo di alcuni assegni pacificamente girati dal padre alla figlia fosse stato restituito al primo, attesa anche l'inattendibilità della deposizione resa dal marito della convenuta, non apparendo nemmeno probante la documentazione bancaria che, in relazione a prelievi avvenuti a distanza di circa sei anni dall'acquisto, non dimostrava che poi le somme prelevate dal conto corrente della convenuta e del marito fossero effettivamente pervenute al padre della prima.

Inoltre era priva di alcun riscontro la diversa imputazione effettuata dall'appellante circa altri assegni girati dal padre, attesa anche la concomitanza di tale evento con i pagamenti effettuati in vista dell'acquisto dell'immobile.

Doveva infine essere accolto l'appello incidentale degli attori, in quanto per mera trascuratezza, il Tribunale aveva ommesso di assegnare agli istanti anche i beni mobili relitti, trattandosi di una statuizione consequenziale alle determinazioni in merito alla divisione dell'asse, quali evincibili dal contenuto della stessa sentenza.

Le spese del doppio grado di giudizio erano poi poste a carico dell'appellante principale che aveva respinto le richieste delle controparti di addivenire ad una definizione bonaria, pretendendo invece di limitare l'entità del diritto di abitazione della madre e di escludere dalla collazione la donazione indiretta ricevuta dal de cuius.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso L.C. sulla base di cinque motivi.

Gli intimati hanno resistito con controricorso e memoria illustrativa.

2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., artt. 112, 115 e 116 c.p.c. ed il mancato esame di un fatto decisivo già oggetto di discussione tra le parti.

Si deduce che, in relazione all'accertamento della titolarità del portafoglio contenente i titoli (OMISSIS), la decisione gravata avrebbe affermato erroneamente che erano nella disponibilità del de cuius e della moglie, sul presupposto che emergeva la prova, in realtà mai fornita, che l'acquisto fosse avvenuto con risorse economiche di entrambi i coniugi.

Non sarebbe possibile comprendere da quali documenti sia stato tratto il convincimento della contitolarità dei titoli, atteso che emergeva formalmente l'intestazione al solo defunto e l'intestazione del conto d'appoggio alla sola vedova.

Il motivo è evidentemente inammissibile, in quanto non contiene alcuna denuncia del paradigma dell'art. 2697 c.c. e di quello dell'art. 115 c.p.c., bensì lamenta soltanto l'erronea valutazione di risultanze probatorie.

La violazione dell'art. 2697 c.c., si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115, è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di

sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. S.U. n. 16598/2016).

Del pari è inconfigurabile la violazione dell'art. 112 c.p.c., laddove la critica investa la pretesa erroneità della valutazione delle risultanze istruttorie, assumendosi che la decisione sarebbe frutto di un convincimento non fondato su validi elementi istruttori.

La sentenza impugnata, con motivazione congrua e logicamente incensurabile, dopo avere dato conto anche del contenuto di alcuni dei documenti che a detta della ricorrente comproverebbero invece la titolarità esclusiva dei titoli (OMISSIS) in capo al de cuius, ha valorizzato la circostanza, che ha reputato di poter trarre in maniera certa dal complessivo materiale istruttorio, che al di là del dato della formale intestazione (che quindi ha mostrato di sapere che fosse effettivamente in capo al solo de cuius), che l'acquisto fosse avvenuto con provvista fornita da entrambi i coniugi, dovendo quindi darsi prevalenza a tale elemento rispetto a quello formale.

La decisione ha anche spiegato le ragioni per le quali il conto di appoggio era intestato ad entrambi i coniugi, rilevando con apprezzamento chiaramente di fatto, e come tale incensurabile in questa sede, la differenza tra tale conto ed altri conti invece effettivamente di titolarità della sola vedova.

In disparte il mancato rispetto della previsione di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nella parte in cui si fa riferimento a documenti prodotti nelle fasi di merito senza riportarne il contenuto in ricorso e senza provvedere alla loro compiuta localizzazione sia quanto all'indicazione del momento di introduzione nel processo sia quanto alla loro attuale reperibilità, il motivo in realtà non offre alcuna effettiva denuncia di violazione di legge, ma sollecita esclusivamente una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.

Inoltre, la censura avanzata in relazione alla previsione di cui dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è evidentemente inammissibile, e non solo perchè in realtà i fatti decisivi (intestazione dei titoli e dei rapporti bancari di appoggio) sono stati espressamente esaminati dal giudice di merito (di cui si contestava la valutazione), ma soprattutto per l'applicabilità *ratione temporis* (trattasi di sentenza di appello emessa all'esito di un giudizio di impugnazione introdotto in data successiva al 12 settembre 2012) della previsione di cui dell'art. 348 ter c.p.c., u.c., che preclude la deducibilità del motivo di cui al n. 5 citato laddove la sentenza d'appello abbia confermato quella di primo grado sulla base delle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto poste a base della decisione impugnata, come appunto accaduto in relazione al motivo in esame.

3. Il secondo motivo di ricorso denuncia il mancato esame di un fatto decisivo già oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove i giudici di appello hanno ravvisato la cointestazione dei titoli sulla base dei prospetti rilasciati dalla stessa banca, dando in ogni caso prevalenza ad un potere di gestione di entrambi i coniugi di cui non si comprende il fondamento nè il concreto esercizio.

In disparte anche qui l'evidente aspirazione della ricorrente ad un nuovo giudizio di merito, la censura risulta evidentemente inammissibile, in presenza di una cd. doppia conforme, per la menzionata previsione di cui all'art. 348 ter c.p.c., u.c..

4. Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1022 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., laddove la Corte d'Appello ha ritenuto di includere anche la mansarda tra i beni sui quali insisteva il diritto di abitazione del coniuge superstite, ribadendosi che in realtà la famiglia L. abitava solo l'appartamento che aveva come pertinenze esclusivamente il piano terra ed il giardino.

Inoltre si è data rilevanza alla unitarietà degli impianti elettrico e di riscaldamento, in contrasto con quanto invece emergeva dalle conclusioni del CTU. Nella seconda parte del motivo poi si contesta la correttezza della decisione della sentenza di merito, quanto alla stima del diritto de quo, che ha parificato il diritto di abitazione a quello di usufrutto.

In relazione a tale ultima doglianza reputa il Collegio di dover richiamare quanto di recente affermato da questa Corte, secondo cui (cfr. Cass. n. 14406/2018) nel giudizio di divisione di una comunione ereditaria, la stima del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite può essere determinata attraverso i criteri relativi al diritto di usufrutto, nonostante tali diritti differiscano per le facoltà che ne sono oggetto e la relativa disciplina, poichè l'obiettiva attitudine del bene destinato a casa coniugale a soddisfare esigenze abitative comporta una sostanziale identità delle utilità ricavabili dall'immobile da parte dell'usufruttuario e dell'abitatore.

Trattasi di ragionamento che appare perfettamente sovrapponibile a quello compiuto nella sentenza gravata alla quale quindi non può essere addebitata la violazione della norma indicata in rubrica.

Quanto invece alla corretta individuazione della consistenza immobiliare gravata dal diritto di abitazione, rilevato che risulta del tutto inappropriato il richiamo alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., come esposto in occasione della disamina del primo motivo, la censura denota in maniera evidente come consista in una critica essenzialmente di merito, rivolta cioè alla valutazione di fatto delle risultanze probatorie compiuta dai giudici di appello, che previa rilevazione della inattendibilità delle deposizioni dei testi addotti dalla convenuta, hanno ritenuto, sulla base del

complessivo materiale probatorio, che in realtà la vita familiare, allorquando era ancora in vita il de cuius, si articolava non solo nell'appartamento, ma anche nella mansarda che era stata asservita a locale di servizio, e quindi sempre correlata alle esigenze domestiche della famiglia L..

I giudici di appello hanno anche evidenziato come non potesse spiegare alcuna rilevanza la circostanza che la mansarda non fosse stata interessata dai lavori di ristrutturazione dell'appartamento sottostante (il che darebbe spiegazione della differenza riscontrata dal CTU tra l'impianto elettrico a servizio dell'appartamento e quello a servizio della mansarda, ma senza che ciò contrasti con la conclusione dell'unità dell'impianto stesso). Inoltre, e proprio in relazione alla contestazione circa l'unitarietà degli impianti a servizio dell'appartamento e della mansarda su cui si fonda la censura, va rilevato che quella spesa sul punto dalla sentenza impugnata è una considerazione che non appare connotata da decisività, in quanto volta semplicemente a confortare un convincimento che si fondava, come ben espresso a pag. 16, sulle deposizioni dei testi assunti, e ritenuti attendibili, dalle quali emergeva quella che era stata l'organizzazione della famiglia allorquando era ancora vivente il de cuius.

5. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 737, 769 ed 809 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., laddove i giudici di merito hanno ritenuto che fosse stato provato che il padre aveva girato alla convenuta le somme necessarie a permetterle l'acquisto del 50% dell'appartamento in (OMISSIS).

Il motivo, in disparte l'inconferenza, alla luce del tenore delle censure, del richiamo alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è evidentemente inammissibile, nella parte in cui sollecita una rivalutazione delle emergenze probatorie, in contrasto con quanto analiticamente compiuto dai giudici di appello, che hanno tenuto conto non solo degli importi pervenuti nella disponibilità della ricorrente per effetto dell'emissione di assegni, ma delle somme complessivamente pervenute alla stessa ricorrente, la quale ha preteso di darne una diversa imputazione rispetto a quella sostenuta dagli attori, ovvero di dimostrare la restituzione (ma senza che secondo i giudici di appello, e con valutazione chiaramente di merito, tale prova abbia avuto esito positivo).

Del pari inammissibile è la denuncia di violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quanto all'omessa disamina del fatto decisivo rappresentato dalla diversa natura di alcuni importi versati dal defunto alla ricorrente e dalla loro destinazione, in quanto, in disparte l'osservazione secondo cui le circostanze di fatto hanno costituito oggetto di espressa e puntuale disamina in sentenza, la denuncia è preclusa dalla previsione già più volte richiamata di cui dell'art. 348 ter c.p.c., u.c.. Investe invece una questione di diritto la contestazione circa la possibilità di ravvisare una donazione indiretta anche nel caso in cui la somma elargita dal preteso donante non abbia coperto interamente il prezzo per l'acquisto del bene da parte dell'intestatario, ma solo una parte di esso, assumendosi che nella fattispecie, il denaro girato dal padre alla figlia avrebbe permesso il pagamento solo del 50% del valore dell'appartamento.

Ritiene il Collegio che la doglianza sia infondata.

Va in primo luogo osservato che, in relazione al caso in esame che vedeva l'acquisto dell'appartamento da parte della asserita donataria solo per la quota del 50%, essendo pacifico e non oggetto di discussione che la restante parte fosse stata invece acquistata dal coniuge della ricorrente che aveva effettivamente versato la quota del prezzo per la parte di sua spettanza, deve ritenersi che l'oggetto della donazione indiretta, realizzata mediante il meccanismo della corresponsione da parte del donante delle somme necessarie a soddisfare l'obbligo di pagamento del corrispettivo della vendita effettivamente compiuta da parte del donatario, e ciò secondo il meccanismo delineato dalla Sezioni Unite nella sentenza n. 9282/1992, non fosse la titolarità dell'intero appartamento, ma solo del 50%, con la conseguenza che avuto riguardo a tale dato non può ritenersi che il donante abbia fornito solo una parte del prezzo.

Infatti, anche a voler dare seguito a quanto affermato dal precedente richiamato da parte ricorrente, e costituito da Cass. n. 2149/2014, a mente del quale la donazione indiretta dell'immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacchè la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo, poichè nella fattispecie la donazione concerneva solo il 50% dell'immobile e cioè la quota che sarebbe dovuta pervenire alla ricorrente, ed essendo stato accertato che le somme versate dal de cuius alla prima siano pari effettivamente al valore della quota, il richiamo al detto precedente non potrebbe giovare alla tesi della convenuta.

In ogni caso reputa il Collegio di dover aderire alla diversa opinione manifestata dalla più recente Cass. n. 9194/2015 che, nel risolvere una controversia in cui si dibatteva se i beni oggetto di donazione indiretta acquistati da un soggetto in regime di comunione legale, rientrassero o meno nella detta comunione o avessero natura personale, nel propendere per la seconda soluzione (conforme peraltro alla precedente giurisprudenza di questa Corte) ha ribadito che la donazione si ha anche nel caso in cui le somme messe a disposizione del donante soddisfino solo in parte l'obbligo di pagamento del prezzo della vendita.

A favore di tale soluzione depone altresì la considerazione secondo cui è pacifica nella giurisprudenza di questa Corte l'ammissibilità della donazione indiretta (o meglio della liberalità non donativa) anche nel caso in cui si realizzi la compravendita in un bene ad un prezzo inferiore a quello effettivo (cfr. da ultimo Cass. n. 10614/2016), allorquando la sproporzione tra le prestazioni sia di entità significativa, ma sia anche accompagnata dalla consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, sì da porre in essere un trasferimento volutamente funzionale all'arricchimento della controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto.

Se in tal caso l'oggetto della donazione è rappresentato esclusivamente dalla differenza fra il valore di mercato del bene ed il prezzo effettivamente versato (cfr. Cass. n. 11499/1992; Cass. n. 133347/2006), declinando i principi di cui Cass. n. 2149/2014 al caso in esame, ne verrebbe la stessa inammissibilità di poter configurare una donazione indiretta con lo schema del negotium mixtum cum donatione che si fonda proprio nell'individuazione della liberalità nello scarto consapevolmente accettato dal venditore tra prezzo dovuto e prezzo effettivamente versato.

Ad avviso del Collegio deve invece reputarsi che la liberalità realizzata con la corresponsione delle somme necessarie a pagare il prezzo da parte del donante, non necessariamente debba tradursi nella corresponsione dell'intero prezzo, ma anche di una parte di esso, laddove sempre sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, e che laddove queste ultime non siano in grado di coprire per l'intero l'obbligazione gravante sul compratore, l'oggetto della liberalità debba essere identificato, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato corrispondente alla quota parte di prezzo soddisfatta con la provvista fornita dal donante.

6. Il quinto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 preleggi e dell'art. 91 c.p.c., quanto alla condanna al pagamento integrale delle spese di lite.

Assume la ricorrente di non essersi mai opposta alla divisione giudiziale dell'eredità, contestando l'ammontare della massa come calcolata dagli attori. Inoltre, sarebbe anche erroneo quanto ritenuto dai giudici di secondo grado circa il rifiuto di una proposta transattiva, atteso che la soluzione di conciliazione stragiudiziale delle controparti era assurda economicamente ad un importo effettivamente corrispondente a quanto accertato in sentenza solo in occasione della penultima udienza in primo grado del 28/2/2013, sicchè solo le spese successivamente maturate le potevano essere effettivamente addebitate.

Il motivo è infondato.

La decisione di condanna della convenuta al rimborso integrale delle spese di lite si fonda su una valutazione complessiva della condotta processuale e dell'atteggiamento difensivo della ricorrente, che invece in questa sede cerca in maniera inappropriata di analizzare partitamente i vari elementi presi in considerazione in maniera unitaria e complessiva dal giudice di appello.

In tal senso, in maniera incensurabile, la sentenza gravata ha rilevato che nell'ambito del giudizio di divisione si erano innestate su iniziativa della sola convenuta delle contestazioni, che avevano imposto una specifica decisione su diritti (si pensi alla pretesa della ricorrente di escludere l'operatività della collazione per la donazione indiretta ricevuta dal genitore) che l'avevano vista

totalmente soccombente sia in primo grado che in appello, stante il rigetto integrale dell'appello principale.

A fronte di tale argomento, il motivo di ricorso non si confronta con quello che è stato l'effettivo esito del giudizio, ma reitera in parte qua la deduzione circa la bontà delle proprie tesi difensive, presupponendo la fondatezza delle argomentazioni in punto di effettiva titolarità dei beni, di consistenza del diritto di abitazione e di individuazione di donazioni da porre in collazione, affermando che lecitamente aveva posto le questioni in sede di merito.

Non viene qui in discussione la liceità della condotta processuale della convenuta, non avendo il giudice di merito ritenuto che ricorresse un'ipotesi di responsabilità processuale aggravata, ma la semplice condizione di soccombente maturata all'esito della controversia, che giustifica appunto l'applicazione dell'art. 91 c.p.c..

Il riferimento al rifiuto della proposta conciliativa è solo una delle circostanze che conforta il giudizio di complessiva soccombenza della convenuta, e che ancorchè riferibile alle sole spese successive al rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa, non esclude che, valutato unitamente agli altri elementi, consenta di pervenire alla determinazione del carico delle spese, come operata dal giudice di appello.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

8. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti

per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2019

Cassazione Civile
Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 27-02-2019) ...

» Pagina principale
» Sentenze
Ricerche Multiple
» Ricerca su tutte le opere
» Ricerca per voci di classificazione
» Newsletter
CREDITS

Ricerca » Cass. civ. Sez. II, ...
Aggiungi all'archivio
Documento

Risultati
Classificazione Nuova Ricerca
Documento

Aggiungi Nota Anteprema di Stampa Salva

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - SUCCESSIONE
Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 27-02-2019) 27-05-2019, n. 14442
SPESE GIUDIZIALI CIVILI

SUCCESSIONE
Beneficio d'inventario

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Presidente -

Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliere -

Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere -

Dott. DONGIACOMO Giuseppe - rel. Consigliere -

Dott. VARRONE Luca - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19441/2015 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato a Roma, via San Tommaso d'Aquino 75, presso lo studio dell'Avvocato MARIO LACAGNINA, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI - STABILIMENTO PIO, rappresentata e difesa dall'Avvocato VIRGINIO MANFREDI FRATTARELLI, presso il cui studio a Roma, via Carlo Mirabello 6, elettivamente domicilia, per procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

e M.F.A., rappresentato e difeso dall'Avvocato Andrea Marsili Feliciangeli, presso il cui studio a Roma, via Boezio 14, elettivamente domicilia, per procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

e R.M.R.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 2360/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 27/02/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;

lette le conclusioni scritte depositate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, Dott. MISTRI Corrado, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Svolgimento del processo

R.A., con citazione dell'8/9/2007, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Roma, la Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti, R.M.R., quale collegataria, e l'avvocato M.F.A., esecutore testamentario, chiedendo, tra l'altro, di dichiarare la decadenza della Fondazione convenuta, ai sensi degli artt. 487 e/o 485 e/o 493 c.c., dalla facoltà di accettare l'eredità ad essa devoluta da R.M., sorella dell'attore, deceduta a Roma il 12/5/2004, che l'aveva nominata sua unica erede con testamento olografo pubblicato l'11/6/2004, per aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario a mezzo di atto del 3/9/2004 ma senza procedere alla tempestiva redazione dell'inventario, e per aver compiuto in data 24/4/2006 atto di cessione di immobili a titolo transattivo senza che vi fosse allegata l'autorizzazione alla cessione dei beni ereditari o alla transazione prescritta dall'art. 493 c.c..

La Fondazione ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto.

Il tribunale di Roma, con sentenza del 17/11/2010, ha rigettato la domanda.

R.A., con atto di citazione notificato in data 1/4/2011, ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale, chiedendo l'accoglimento, tra l'altro, della domanda in precedenza esposta.

La Fondazione ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto, ed ha proposto appello incidentale.

La corte d'appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello.

La corte, in particolare, ha dichiaratamente condiviso la sentenza con la quale il tribunale, con riferimento al caso in cui non siano state osservate le formalità richieste dalle legge per l'accettazione beneficiata da parte delle persone giuridiche diverse dalla società, le quali, ai sensi dell'art. 473 c.c., non possono accettare le eredità ad esse devolute se non con il beneficio dell'inventario, ha ritenuto: - innanzitutto, che, "ove l'accettazione, nell'unica forma consentita loro dalla legge, sia divenuta inefficace", "non potendo trovare applicazione, per evidente incompatibilità, la diversa disposizione in forza della quale il chiamato è da considerarsi erede puro e semplice", "si deve escludere che sussista accettazione alcuna", per cui "l'accettazione è inefficace o, meglio, inesistente"; - in secondo luogo, che "la persona giuridica, venuta meno l'efficacia dell'accettazione beneficiata per le ragioni di cui sopra, conservi comunque il diritto di accettare l'eredità nei confronti del testatore, continuando a rivestire la posizione di chiamata all'eredità, e che la stessa sia ancora in grado di riavviare la procedura di accettazione beneficiata, qualora il diritto di accettare l'eredità non si sia ancora prescritto", traendone, quanto al caso di specie, la conseguenza per cui "la dichiarazione di accettazione dell'eredità posta in essere dalla fondazione convenuta in data 3.9.2004 è divenuta inefficace e, dunque, tamquam non esset, a causa della mancata redazione dell'inventario nel termine di legge": tuttavia, "poichè... il diritto di accettare l'eredità in capo alla convenuta non si era ancora prescritto, valida deve ritenersi la (seconda) dichiarazione di accettazione beneficiata dell'eredità del 31.07.2006", relativamente alla

quale "l'inventario, iniziato in data 27.10.2006, e, dunque, entro tre mesi dalla (seconda) dichiarazione di accettazione (avvenuta il 31.7.2006), è stato completato, nei termini di legge, in data 11.3.2007, a seguito di proroga di sei mesi concessa dall'autorità giudiziaria". D'altra parte, ha aggiunto la corte, "non v'è dubbio che, in difetto di inventario, l'accettazione dell'eredità, da parte della persona giuridica, debba ritenersi tamquam non esset", deponendo, in tal senso, il principio per cui, "in tema di accettazione dell'eredità, poichè le persone giuridiche diverse dalle società non possono, ai sensi dell'art. 473 c.c., accettare le eredità loro devolute se non con il beneficio d'inventario..., qualora l'accettazione, nell'unica forma consentita dalla legge, sia divenuta inefficace (nella specie, per mancata redazione dell'inventario entro tre mesi dall'accettazione, in assenza di richiesta di proroga del termine), si deve ritenere che, non potendo trovare applicazione, per evidente incompatibilità, la diversa disposizione in forza della quale il chiamato è da considerare erede puro e semplice, va esclusa l'esistenza stessa dell'accettazione". Nella specie, ha osservato la corte, poichè l'inventario non è stato mai effettuato, deve dichiararsi l'inesistenza giuridica dell'accettazione da parte della fondazione: tuttavia, "l'effetto dell'inesistenza della accettazione è il permanere della chiamata all'accettazione fin tanto che il diritto non sia prescritto", tanto più che, "stante il regime di tassatività delle decadenze, in assenza di una norma specifica che prevede espressamente una decadenza, essa non possa essere ritenuta applicabile in via analogica (in assenza di una lacuna della legge)". Tra l'altro, ha concluso la corte, lo strumento dell'accettazione con beneficio di inventario, senza la possibilità di un'accettazione semplice, è dettato ad esclusiva tutela dell'ente e ne contraddirebbe la ratio la configurazione di una decadenza non prevista, che determinerebbe un trattamento giuridico deteriore.

La corte, inoltre, riportandone per intero la motivazione, ha condiviso la decisione del tribunale anche nella parte in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto infondata la domanda di dichiarazione di decadenza del beneficio d'inventario e, dunque, di incapacità a succedere basata sulla circostanza che la Fondazione avrebbe transatto relativamente ai beni ereditari senza autorizzazione giudiziaria ai sensi dell'art. 493 c.c., rilevando che "le persone giuridiche diverse dalle società, non potendo acquistare l'eredità se non nella forma beneficiata, nel caso in cui siano incorse in decadenze o irregolarità relative all'inventario (nelle quali deve ritenersi ricompresa anche l'alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione, di cui all'art. 493 c.c.), non possono, per ciò solo, ritenersi incapaci a succedere".

La corte, infine, rigettato l'appello incidentale della Fondazione, ha ritenuto che, per la sua prevalente soccombenza, l'appellante principale doveva essere condannato al rimborso delle spese processuali in favore dei due appellati, liquidandole nella somma di Euro. 18.000,00, per compensi, oltre accessori, per ciascuno di essi.

R.A., con ricorso notificato in data 30.31/7/2015, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello, dichiaratamente non notificata.

Hanno resistito, con distinti controricorsi, la Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti - Stabilimento Pio ed M.F.A..

R.M.R. è rimasta, invece, intimata.

Il ricorrente e la Fondazione hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 473 e 487 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, uniformandosi integralmente alla decisione assunta dal tribunale, ha ritenuto, da un lato, che "in difetto di inventario, l'accettazione dell'eredità, da parte della persona giuridica, debba ritenersi tamquam non esset", e, dall'altro lato, che l'effetto dell'inesistenza della accettazione è il permanere della chiamata all'accettazione fin tanto che il diritto non si sia prescritto, tanto più che, "stante il regime di tassatività delle decadenze, in assenza di una norma specifica che prevede espressamente una decadenza, essa non possa essere ritenuta applicabile in via analogica (in assenza di una lacuna della legge)". Così opinando, tuttavia, ha osservato il ricorrente, la corte d'appello ha fatto erronea applicazione delle norme previste dagli artt. 473 e 487 c.c., non potendosi dubitare sul fatto che le persone giuridiche, potendo accettare l'eredità solo con il beneficio di inventario, sono tenute alla redazione dello stesso secondo i termini e le formalità prescritte dalla legge e che, se non assolvono a tale adempimento, decadono dall'eredità, non potendo ad esse applicarsi la disposizione per la quale i chiamati all'eredità devono essere considerati eredi puri e semplici. Nel caso di specie, ha proseguito il ricorrente, la Fondazione ha dichiarato l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario con atto del 3/9/2004 ma non ha redatto l'inventario nei tre mesi con la conseguenza che, fosse da considerarsi o meno nel possesso dei beni ereditari, non poteva che ritenersi decaduta dal beneficio. Peraltro, ha aggiunto il ricorrente, una volta che la dichiarazione di accettazione è divenuta inefficace a causa della mancata redazione dell'inventario nei termini di legge, la conseguenza è la definitiva decadenza dal beneficio dell'inventario, non essendovi ragione per ritenere che, in mancanza di alcun appiglio normativo, tale decadenza debba operare per tutti i chiamati all'eredità tranne che per le persone giuridiche: le quali, pertanto, ha concluso il ricorrente, perdono, per effetto della disposizione dell'art. 473 c.c., il diritto di accettare l'eredità, dal momento che, in ragione dell'incapacità della persona giuridica ad assumere la qualità di erede se non in via beneficiata, l'accettazione non seguita dalla tempestiva redazione dell'inventario non può regredire ad accettazione pura e semplice.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 473 e 493 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, a fronte del motivo con il quale l'appellante aveva dedotto la violazione e l'erronea interpretazione degli artt. 473 e 493 c.c., per avere il tribunale rigettato la domanda con la quale lo stesso aveva invocato la declaratoria di incapacità a succedere della Fondazione avendo transatto e alienato beni ereditari senza mai chiedere nè ottenere la prescritta autorizzazione, la corte d'appello ha fatto propria, senza aggiungere nulla al riguardo, la motivazione della decisione appellata, per la quale, al contrario, la circostanza che la Fondazione avesse transatto relativamente a beni ereditari senza l'autorizzazione giudiziaria, ai sensi dell'art. 493 c.c., non aveva determinato la sua incapacità a succedere sul rilievo, in particolare, che le persone giuridiche diverse dalle società, non potendo acquistare l'eredità se non nella forma beneficiata, nel caso in cui siano incorse in decadenze o irregolarità relative all'inventario, tra le quali deve ritenersi compresa anche l'alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione, non possono, per ciò solo, ritenersi incapaci a succedere. Sennonchè, ha osservato il ricorrente, la Fondazione, alla data di quella cessione, non aveva iniziato alcun inventario e, quindi, non poteva essere incorsa in alcuna irregolarità del medesimo, per cui, non potendo soccorrere la successiva accettazione con beneficio d'inventario, tale ulteriore inottemperanza da parte della convenuta non poteva rimanere senza conseguenze, vale a dire la decadenza dalla capacità a succedere prevista dagli artt. 493 e 473 c.c..

3. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte la corte d'appello lo ha condannato, in ragione della sua prevalente soccombenza, al pagamento delle spese processuali nei confronti sia della Fondazione, che dell'avv. M.F.A., esecutore testamentario, realizzando, così, una grave ed inescusabile violazione dell'art. 91 c.p.c., la quale prevede, quale presupposto della liquidazione delle spese, la soccombenza di una parte nei confronti dell'altra. Nel caso di specie, l'attore non aveva proposto alcuna domanda nei confronti dell'esecutore testamentario, chiamato in causa ai soli fini di doverosa conoscenza, tant'è che lo stesso esecutore testamentario si era correttamente mantenuto estraneo alla lite, chiedendo, infatti, alla corte d'appello di "decidere secondo giustizia", sia pur con vittoria delle spese. L'appellante, quindi, non potendo essere considerato soccombente nei confronti dell'esecutore testamentario, non poteva essere condannato al rimborso delle spese nei suoi confronti, specie se si considera che il rigetto dell'appello proposto dal ricorrente è derivato dal mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti che l'art. 92 c.p.c. considera sufficiente per una pronuncia di compensazione delle spese.

4. Il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente per l'intima connessione dei temi trattati, sono infondati.

4.1. L'accettazione dell'eredità ad opera di una persona giuridica non può che avvenire, a norma dell'art. 473 c.c., comma 1, con beneficio d'inventario, con la conseguenza che il mancato perfezionamento del modulo legale, per omessa redazione dell'inventario nei termini e modi previsti dalla legge, comporta che l'ente chiamato non acquisti la qualità di erede (Cass. n. 9514 del 2017). L'accettazione con beneficio d'inventario, infatti, costituisce una fattispecie a formazione progressiva che si compone d'una pluralità di atti (e cioè la dichiarazione, da riceversi da un notaio o dal cancelliere del tribunale o della sezione distaccata di esso territorialmente competente e soggetta a pubblicità, e la redazione dell'inventario nei termini e con le modalità stabiliti dalla legge) l'uno dei quali, a seconda delle ipotesi considerate, precede o segue l'altro ma tra loro indissolubilmente connessi in quanto intesi entrambi al fine (voluti dall'erede ovvero imposto, come nel caso delle persone giuridiche, dalla legge) di evitare la confusione del patrimonio dell'erede con quello ereditario e di limitare intra vires la responsabilità dello stesso per le obbligazioni ereditarie. L'art. 484 c.c., in effetti, nella parte in cui dispone che "l'accettazione col beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione..." e che questa "deve essere preceduta o seguita dall'inventario", delinea chiaramente una fattispecie la cui realizzazione richiede il compimento, quali suoi elementi costitutivi, tanto dell'uno (la dichiarazione di accettazione beneficiata), quanto dell'altro (la redazione del relativo inventario) adempimento: sia la prevista indifferenza della loro successione cronologica, sia la comune configurazione degli stessi in termini di necessità, sia, infine, la mancanza di distinte discipline dei loro effetti, fanno apparire ingiustificata l'attribuzione all'uno dell'autonoma idoneità a dare luogo al beneficio, salvo il successivo suo venir meno, in caso di difetto dell'altro (Cass. n. 11030 del 2003, in motiv.; conf. Cass. n. 16739 del 2005; più di recente, Cass. n. 9514 del 2017). Del resto, le norme che impongono il compimento dell'inventario in determinati termini non ricollegano mai all'inutile decorso del termine stesso un effetto di decadenza la quale, al contrario, è chiaramente ancorata solo ed esclusivamente ad altre condotte, che attengono alla fase della liquidazione (art. 493, 494 e 505 c.c.), e sono, quindi, necessariamente successive alla redazione dell'inventario, del quale, pertanto, confermano la natura di elemento costitutivo della fattispecie in esame. Ne consegue che "il mancato perfezionamento della fattispecie - per non esserne stato realizzato e non essere più realizzabile uno degli elementi costitutivi, come nell'ipotesi dell'omessa redazione

dell'inventario, nei termini imposti dalla legge, successivamente alla dichiarazione d'accettazione beneficiata determina, non potendosi più produrre l'effetto giuridico finale riconosciuto dall'ordinamento, il venir meno anche degli effetti, prodromici e strumentali, degli atti già posti in essere": e poichè le persone giuridiche diverse dalle società, ai sensi dell'art. 473 c.c., non possono accettare le eredità loro devolute se non con il beneficio d'inventario, "ove l'accettazione, nell'unica forma consentita loro dalla legge, sia divenuta inefficace, si deve ritenere che, non potendo trovare applicazione, per evidente incompatibilità, la diversa disposizione in forza della quale il chiamato è da considerare erede puro e semplice, deve essere esclusa che sussista alcuna accettazione" (Cass. n. 19598 del 2004, in motiv.). L'omessa redazione dell'inventario nei termini prescritti da parte dell'ente chiamato all'eredità comporta, poi, oltre al mancato acquisto dello status di erede (che non può che essere beneficiario), anche, ed a maggior ragione, l'impossibilità, per l'ente medesimo, di decadere dallo stesso pur avendo provveduto, dopo la dichiarazione di accettazione ma senza aver redatto l'inventario nei termini prescritti, all'alienazione, in via transattiva, di beni ereditari.

4.2. Una volta stabilito che le persone giuridiche non acquistano, in caso di mancata redazione dell'inventario nei termini perentori di cui agli artt. 485 e 487 c.c., lo status di erede, si pone l'ulteriore problema di stabilire se la mancata redazione dell'inventario nei termini stabiliti comporta l'incapacità della persona giuridica a succedere nell'eredità ad essa devoluta, come pretende il ricorrente, ovvero se, al contrario, come ritenuto dalla corte d'appello, la persona giuridica, pur non avendo redatto l'inventario nel termine, conserva il diritto di accettare l'eredità fino alla sua prescrizione, posto che, "stante il regime di tassatività delle decadenze, in assenza di una norma specifica che prevede espressamente una decadenza, essa non possa essere ritenuta applicabile in via analogica (in assenza di una lacuna della legge)".

4.3. La prima soluzione è stata sostenuta da questa Corte sul rilievo che, in caso di "omessa redazione dell'inventario nei termini e con le modalità normativamente stabiliti", "il mancato completamento" "della fattispecie a formazione progressiva dell'accettazione con beneficio d'inventario, con la quale è stato regolato l'acquisto dell'eredità da parte delle persone giuridiche diverse dalle società", unitamente alla sua sopravvenuta impossibilità, "si traduce nella mancata acquisizione della capacità speciale a succedere da parte delle persone giuridiche stesse, in quanto condizionata ad una valida aditio nella forma stabilita..." (Cass. n. 19598 del 2004, in motiv.; Cass. n. 2617 del 1979).

4.4. Da tale indirizzo, tuttavia, il collegio reputa di doversi discostare. Non risulta, infatti, condivisibile la tesi per cui, in caso di mancata o tardiva formazione dell'inventario, la persona giuridica subisca la perdita non solo, come visto, degli effetti "prodromici e strumentali" della dichiarazione di accettazione beneficiata precedentemente assunta, dovendosi in tal caso escludere che sussista alcuna accettazione, ma anche, in conseguenza di una speciale incapacità a succedere (peraltro sopravvenuta rispetto all'apertura della successione) del diritto stesso di accettare l'eredità. Ritiene, al contrario, la Corte che - una volta che la dichiarazione di accettazione dell'eredità abbia perduto i suoi effetti in conseguenza della mancata formazione dell'inventario nei termini stabiliti dalla legge - la persona giuridica, in mancanza di un'espressa disposizione normativa che ne preveda espressamente la perdita, conserva (salvi, naturalmente, gli effetti estintivi conseguenti, secondo le norme comuni, alla sua prescrizione ovvero al decorso del termine fissato a norma dell'art. 481 c.c.) il diritto di accettare l'eredità. In quest'ultimo senso, in effetti, depone il rilievo secondo il quale la soluzione qui avvertita, nella misura in cui prospetta la definitiva perdita del diritto di accettare l'eredità in conseguenza della mancanza o della tardiva

formazione dell'inventario successivamente alla dichiarazione di accettazione beneficiata, finisce per individuare una causa di decadenza da tale diritto, che, in realtà, nessuna norma prevede: tanto più se si considera che, negli altri casi di accettazione beneficiata, la stessa evenienza (e cioè la mancata o tardiva formazione dell'inventario dopo la dichiarazione di accettazione con il relativo beneficio) comporta non la perdita del diritto di accettare l'eredità ma soltanto l'acquisto dello status di erede, che consegue all'esercizio di quel diritto, in modo puro e semplice (artt. 485 c.c., comma 1, art. 487 c.c., comma 2, e art. 489 c.c.). Deve, pertanto, ritenersi che l'ente al quale sia stata devoluta un'eredità, una volta che l'accettazione beneficiata abbia perduto i suoi effetti per la mancata formazione dell'inventario nei termini prescritti, possa senz'altro procedere ad una nuova dichiarazione di accettazione beneficiata ed al successivo inventario nei predetti termini: vale a dire - nell'impossibilità di applicare alle persone giuridiche forme di acquisto dell'eredità diverse da quella imposta dall'art. 473 c.c., ivi compresa l'accettazione ex lege prevista dall'art. 485, comma 2, e art. 487, comma 2, seconda parte (cfr., sul punto, Cass. n. 19598 del 2004) - i termini stabiliti, in generale, dall'art. 484 c.c., comma 3, e art. 487 c.c., comma 2, prima parte. Del resto, se l'accettazione dell'eredità può essere compiuta perfino dal chiamato che via abbia in precedenza rinunciato (art. 525 c.c.), non si vede come, sia pur nei limiti della prescrizione del relativo diritto, possa essere impedito alla persona giuridica di accettare nuovamente l'eredità dopo che l'accettazione beneficiata precedentemente compiuta sia divenuta, per le ragioni dette, giuridicamente inefficace. Soltanto così, del resto, è possibile, per un verso, conservare gli effetti della disposizione testamentaria con la quale il de cuius ha nominato l'ente quale suo erede, e, per altro verso, tutelare le ragioni dello stesso ente e del suo diritto ad accettare, sia pur in forma necessariamente beneficiata, l'eredità ad esso devoluta. Le ragioni dei creditori e dei legatori, del resto, non sono necessariamente affidate all'inventario redatto dall'erede che ha accettato con il relativo beneficio ed alla sua tempestiva redazione rispetto ai termini stabiliti dagli artt. 485 e 487 c.c., ben potendo essere tutelate, a norma dell'art. 512 c.c. e ss., con la separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede, che assicura tanto la rapida formazione dell'inventario (e la pronuncia delle disposizioni necessarie per la conservazione dei beni), quanto la soddisfazione delle predette ragioni, analogamente a quanto accade con l'accettazione beneficiata, con preferenza rispetto a quelle dei creditori dell'erede. L'inefficacia giuridica della dichiarazione di accettazione beneficiata non seguita dalla tempestiva redazione dell'inventario, non esclude, in definitiva, che, entro il termine di prescrizione e salva la scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 481 c.c., l'ente chiamato all'eredità possa nuovamente dichiarare la sua accettazione con beneficio d'inventario.

4.5. Nel caso di specie, le conclusioni che precedono consentono, in definitiva, di ritenere: - innanzitutto, che la Fondazione convenuta, non avendo redatto l'inventario nei termini prescritti dopo la prima dichiarazione di accettazione dell'eredità, non ha acquistato, in conseguenza dell'inefficacia di tale accettazione (e della conseguente impossibilità di un successivo perfezionamento della fattispecie), la qualità di erede, e che l'alienazione dalla stessa compiuta dopo la dichiarazione ma senza che l'inventario sia stato redatto nei termini, non ne ha comportato, in ragione del mancato completamento della fattispecie acquisitiva della predetta qualità, la decadenza dai relativi effetti; - in secondo luogo, che la dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario che la Fondazione convenuta ha successivamente compiuto è senz'altro valida ed efficace ed, in quanto tale, idonea ad attribuire alla stessa la qualità di erede (beneficiario).

5. Il terzo motivo è parimenti infondato. Il ricorrente, infatti, lamenta, in sostanza, che la corte d'appello, pur in difetto di una soccombenza nel merito nei confronti dell'esecutore testamentario, lo abbia nondimeno condannato a rimborsare a quest'ultimo le spese di giudizio

senza, cioè, procedere, specie a fronte del mutamento giurisprudenziale in ordine alle questioni trattate, alla compensazione delle stesse. Sennonchè, com'è noto, con riferimento al regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (Cass. n. 8421 del 2017; Cass. n. 24502 del 2017).

6. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

8. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.

la Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti le spese di lite, che liquida in Euro 12.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; condanna il ricorrente a rimborsare ad M.F.A., nella qualità di esecutore testamentario, le spese di lite, che liquida in Euro 9.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%;

dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 27 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2019

Classificazione Nuova Ricerca

Aggiungi Nota Anteprema di Stampa Salva

Documento

Documento

Risultati

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Privacy | Note Legali |

CONTATTACI